



TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del X.IX.XXVIII, letti gli atti e i documenti di causa;

premessi che

in seguito al decesso di NERONE (avvenuto in data XVII.I.XVII) SEMPRONIO, POMPEO, GAIA, AUGUSTO, ALMA, GIOVE, LAURO, DEDALO, suoi figli, hanno proposto azione di divisione ereditaria, con richiesta di scioglimento della comunione solamente nei confronti di POPPEA, seconda moglie del NERONE, e di condanna della stessa al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili e di quota parte delle spese sostenute per il pagamento di alcuni debiti ereditari;

costituitasi in giudizio, POPPEA ha prodotto testamento olografo del XXVIII.II.X e pubblicato il XX.III.XXVII con cui il de cuius le lasciava la quota disponibile del suo patrimonio;

gli attori hanno dapprima proposto azione di nullità del testamento, poi rinunciata, accettando, di fatto, il contenuto dell'atto di ultima volontà del loro genitore;

rilevato che

è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la consistenza dell'asse ereditario e disporre un progetto di comoda divisione, nonché la determinazione del valore locativo degli immobili;

il compendio ereditario è costituito da due unità immobiliari separate e con accesso indipendente, entrambe di dimensioni ridotte, con una superficie totale di 111,01 mq circa;

lo stato dei luoghi appare pessimo e necessita di interventi immediati di ristrutturazione, stante la presenza di importanti fenomeni infiltrativi, visibili dalla documentazione fotografica allegata;

l'ausiliare del Giudice ha attribuito ai due immobili un valore medio di mercato pari ad € 84.765,00 e ha, altresì, stimato l'importo delle spese necessarie da effettuare per renderli comodamente divisibili (€ 4.318,00);

è incontestato fra le parti che, dalla data del decesso di NERONE, la convenuta occupa gli immobili il cui valore locativo è stato stimato in € 52.780,00 e che gli attori hanno sostenuto spese per la manutenzione dei beni ereditari pari ad € 4.224,00;

considerato che

la causa presenta congeniali profili di conciliabilità, tenuto conto dell'esiguo valore del compendio immobiliare e dell'assenza di questioni di particolare complessità; gli attori, durante l'udienza del 10.9.2018, hanno manifestato la piena disponibilità ad una soluzione bonaria della vicenda, anche al fine di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza degli immobili;

sarebbe opportuno assegnare l'intero bene ad uno dei conviventi, onde evitare un frazionamento eccessivo del bene, che, oltretutto, comporterebbe alle parti ulteriori spese per effettuare la divisione;

la convenuta occupa da circa quindici anni l'immobile e non ha sostenuto le spese per effettuazione di opere di manutenzione delle stesse;

appare opportuno ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio nonché gli indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al di della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

evidenziato, inoltre, alle parti il coordinamento con l'art.91 cpc, secondo cui il giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92";

P.Q.M.

Formula la seguente proposta transattiva/conciliativa:

- scioglimento della comunione;
- attribuzione di entrambe le unità immobiliari in proprietà esclusiva agli attori;
- rinuncia degli attori al versamento da parte della convenuta dell'indennità di occupazione dei beni e di quota parte delle spese sostenute dagli stessi;
- compensazione integrale delle spese ed onorari del giudizio.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del XVIII.II.XXIX e, a tal fine, invita a tal fine il difensore di parte attrice a comunicare alle parti contumaci la presente ordinanza, ed entrambi i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c.

Si comunichi.-

Trani, X.IX.XXVIII

Il Giudice

GGGGG